

Numero di aliquote

Si specificano di seguito le modalità di campionamento per quello che riguarda il numero di aliquote da prelevare nel PNR:

- 1) una aliquota per l'analisi presso il primo laboratorio ufficiale;
- 2) una aliquota da consegnare all'operatore presso cui è stato effettuato il campionamento stesso; in caso di attivazione della procedura di controperizia tale aliquota potrà essere analizzata da un laboratorio accreditato di fiducia dell'operatore;
- 3) una aliquota a disposizione per eventuale perizia disposta dall'autorità giudiziaria, da consegnare al primo laboratorio ufficiale;
- 4) una aliquota, da consegnare al primo laboratorio ufficiale per l'analisi presso l'ISS, o altro laboratorio ufficiale individuato dall'ISS stesso, nell'ambito della procedura di controversia analitica, con convocazione della parte;
- 5) una aliquota per l'allevatore/proprietario/detentore degli animali o il produttore di alimenti in caso di preconfezionati da consegnare al primo laboratorio ufficiale;
- 6) una aliquota ulteriore nel caso in cui il laboratorio ufficiale sia in grado di effettuare una prova di screening con metodo accreditato ma non disponga del metodo di conferma, oppure non disponga di tutte le prove accreditate richieste al fine di garantire il completamento dell'analisi richiesta (cfr. nota prot. N. DSVET/4333/P del 3 agosto 2011 "Gestione dei campioni per l'esecuzione dei controlli ufficiali sugli alimenti e mangimi di cui al regolamento 882/2004/CE").

Ogni campione dovrà essere accompagnato da tante copie del verbale quanti sono i destinatari delle aliquote, scritte in caratteri chiari e facilmente leggibili.

Per quanto riguarda i controlli attuati dai PCF o disposti dagli UVAC si rimanda alla nota n. 0021355-22/05/2023 della DGISAN.

Qualora non sia possibile prelevare una quantità sufficiente per rendere disponibili tutte le aliquote previste, l'Autorità competente procede al prelievo del campione in un'unica aliquota specificando nel verbale di campionamento i relativi motivi che escludono la opportunità, la pertinenza o la fattibilità tecnica (articolo 7, commi 1 e 2 del d.lgs 27/2021).

Nell'ambito del PNR, si ricorre al prelievo di un'aliquota unica esclusivamente in casi eccezionali (ad esempio bulbi oculari e tiroide), per l'analisi unica irripetibile da effettuare presso il primo laboratorio ufficiale, con convocazione della parte, ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 271/1989.

Tenuto conto di quanto previsto dalla norma dell'Unione europea per il campionamento degli ovicaprini, che non consente il campionamento in pool su più animali, ove possibile sarebbe necessario individuare al macello capi di ovicaprini (provenienti da allevamenti italiani o europei) di età e peso compatibili con la quantità di matrice da prelevare da ogni capo.

Tuttavia, nel caso in cui la quantità di materiale che si intende sottoporre ad analisi (es. urine in giovani ovi-caprini) non sia sufficiente a predisporre 5 aliquote, è possibile procedere con l'esecuzione del campione in unica aliquota (da un unico animale) con analisi non ripetibile, come previsto dal Capitolo 15 dell'Intesa Stato Regioni rep. N. 212/CSR del 10 novembre 2016.